



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca
Ufficio VII

Prot.

Roma,

Ai Soggetti coinvolti sui Progetti
Loro Sedi

e p.c. **All'Unità di controllo I Livello (UNICO)**
SEDE

**OGGETTO: Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività" (PON "R&C") 2007-2013 –
Chiarimenti in merito alle modalità di erogazione delle borse di studio per i progetti a valere
sugli Avvisi PON**

Premessa

La **Circolare 2/2009 del MLPS (B.4) Spese relative agli allievi - B.4.1 Indennità di frequenza e retribuzione oraria allievi**, nell'elencare le spese ammissibili per gli allievi, stabilisce che l'indennità di frequenza "è commisurata alle ore di effettiva presenza dei partecipanti alle attività (esclusi gli eventuali uditori) e pertanto non spetta in caso di assenze dovute per malattia, infortunio o altro".

Il **DM 593/2000** (punto 5. Redazione dell'Allegato "Il progetto di formazione") precisa che "Le modalità di verifica dei risultati finali devono prevedere l'impegno a documentare, per ciascun obiettivo, gli scostamenti delle attività e delle ore di formazione svolte, rispetto a quelle preventivate, e quelli delle attività e ore di formazione effettuate da ciascuno dei formandi, rispetto al programma. Riduzioni (in ore formative) del programma svolto superiori al 5% dell'impegno preventivato o, per i singoli formandi, assenze superiori al 5% delle ore del programma consuntivato, comporteranno una valutazione da parte dell'esperto e del soggetto convenzionato per verificare la sussistenza di fondati motivi, non imputabili all'impresa finanziata, che consentano di accettare tali riduzioni o assenze".

Le **Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili** predisposte a valere sugli Avvisi PON, fanno riferimento a quanto disposto dalla Circolare 2/2009 del MLPS, specificando che relativamente alla borsa di studio "Si tratta di un'indennità commisurata alle ore di effettiva presenza dei partecipanti e pertanto non spetta in caso di assenze dovute a malattia, infortunio o altro". Nel contratto di assegnazione delle borse di studio "...dovrà essere previsto, inoltre, il pagamento mensile posticipato, subordinato alla regolare frequenza del corso di formazione, e la facoltà di revoca della borsa di studio nel caso di assenze o comportamenti incompatibili con gli obiettivi del piano formativo".



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Si ritiene, in considerazione dei suddetti riferimenti normativi, chiarire che in fase di rendicontazione dei progetti di cui all'oggetto:

- la borsa di studio di cui beneficerà il personale in formazione esterno (borsisti) è rappresentata da un reddito maggiorato di eventuali oneri previsti per legge
- il riconoscimento di tale reddito dovrà essere formalizzato, per ogni formando, attraverso un contratto o una lettera contenente l'indicazione delle attività di formazione, le modalità di esecuzione, la durata del piano di formazione e l'ammontare del reddito lordo
- nel contratto dovrà essere previsto il pagamento mensile posticipato, subordinato alla regolare frequenza del corso di formazione, e la facoltà di revoca della borsa di studio nel caso di assenze o comportamenti incompatibili con gli obiettivi del piano formativo
- il soggetto proponente che deve attuare l'intervento formativo e a cui spetta l'erogazione delle borse di studio è tenuto ad effettuare durante lo svolgimento del percorso formativo il pagamento del suddetto reddito in considerazione della frequenza da parte di ciascun formando, tenendo conto delle assenze dovute a malattia, infortunio o altro. Di conseguenza esporrà a rendiconto un importo pari al pagamento che risulta effettuato nei confronti del formando sulla base del criterio sopra descritto
- a chiusura delle attività formative, nel caso in cui il formando abbia completato il percorso formativo senza che siano stati compromessi gli obiettivi previsti dal piano formativo e sempre che l'Esperto si sia espresso positivamente sull'eventuale assenza superiore al 5% delle ore del programma consuntivato, il soggetto proponente può erogare al formando la restante quota della borsa di studio senza decurtazioni e nel rispetto dell'importo lordo previsto da contratto, ma potrà esporre a rendiconto solo ed esclusivamente l'importo erogato commisurato alle ore di effettiva presenza
- nel caso di assenze superiori al 5% del monte ore previsto dall'intervento formativo e in presenza di una valutazione negativa da parte dell'Esperto, che attesta il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, è prevista la revoca della borsa di studio.

L'AUTORITÀ DI GESTIONE

(Dr. Fabrizio COBIS)